ORDINANZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

12 giugno 2008 *

Nei procedimenti riuniti C-23/07 e C-24/07,

aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con decisioni 4 dicembre 2006, pervenute in cancelleria il 25 gennaio 2007, nelle cause

Confcooperative Friuli Venezia Giulia e altri (C-23/07),

Luigi Soini (C-23/07 e C-24/07),

Azienda Agricola Vivai Pinat Mario & Figlio (C-23/07),

Cantina Produttori Cormòns Soc. cons. arl (C-24/07)

contro

Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali,

* Lingua processuale: l'italiano.

Regione Friuli-Venezia Giulia,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dal sig. C. W. A. Timmermans (relatore), presidente di sezione, dai sigg. K. Schiemann, J. Makarczyk, J.-C. Bonichot e dalla sig.ra C. Toader, giudici,

avvocato generale: sig.ra E. Sharpston
cancelliere: sig. R. Grass

informato il giudice del rinvio che la Corte si propone di statuire sulle prime cinque questioni con ordinanza motivata conformemente all'art. 104, n. 3, secondo comma, del suo regolamento di procedura,

invitati gli interessati di cui all'art. 23 dello Statuto della Corte di giustizia a presentare le loro eventuali osservazioni al riguardo,

intendendo la Corte statuire sulle questioni sesta e settima con ordinanza motivata in conformità all'art. 104, n. 3, primo comma, del suo regolamento di procedura,

sentito l'avvocato generale,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1 Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono, da un lato, sull'interpretazione dell'atto relativo alle condizioni di adesione all'Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU 2003, L 236, pag. 33; in prosieguo: l'«atto di adesione»), nonché del regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1493, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 179, pag. 1), e, dall'altro, sull'interpretazione e sulla validità del regolamento (CE) della Commissione 29 aprile 2002, n. 753, che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli (GU L 118, pag. 1), nonché del regolamento (CE) della Commissione 9 agosto 2004, n. 1429, recante modifica del regolamento (CE) n. 753/2002 (GU L 263, pag. 11).

2 Tali domande sono state proposte nell'ambito delle controversie tra le Confcooperative Friuli Venezia Giulia, il sig. Soini e l'Azienda Agricola Vivai Pinat Mario & Figlio (causa C-23/07), nonché la Cantina Produttori Cormòns Soc. cons. arl e il sig. Soini (causa C-24/07) (in prosieguo, unitamente, «Confcooperative e a.»), da un lato, e il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali e la Regione Friuli-Venezia Giulia (in prosieguo: la «Regione»), dall'altro, quanto alla validità del decreto ministeriale 28 luglio 2006, recante modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite (GURI n. 193 del 21 agosto 2006, pag. 16; in prosieguo: il «decreto 28 luglio 2006»), che aggiunge alla varietà di vite «Tocai friulano B.» il sinonimo «Friulano».

Contesto normativo

La normativa internazionale

La convenzione di Vienna sul diritto dei trattati

3 Ai sensi dell'art. 59, n. 1, della convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 23 maggio 1969 (in prosieguo: la «convenzione di Vienna»):

«Si ritiene che un trattato abbia avuto termine qualora tutte le parti del trattato abbiano concluso successivamente un trattato sullo stesso argomento e:

a) se risulta dal trattato successivo od è in altro modo accertato che era intenzione delle parti di regolare la materia in questione con tale trattato; o

b) se le disposizioni del trattato successivo sono incompatibili con quelle del trattato precedente in modo tale che non sia possibile applicare due trattati contemporaneamente».

La disciplina derivante dall'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio

4 L'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (in prosieguo: l'«accordo ADPIC») [in lingua inglese denominato accordo TRIPS], costituente l'allegato 1 C dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), è stato firmato a Marrakech il 15 aprile 1994 e approvato con la decisione del Consiglio 22 dicembre 1994, 94/800/CE, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) (GU L 336, pag. 1; in prosieguo: l'«accordo OMC»).

5 Gli artt. 22-24 dell'accordo ADPIC figurano nella sezione 3, intitolata «Indicazioni geografiche», della parte II dello stesso accordo, a sua volta intitolata «Norme relative all'esistenza, all'ambito e all'esercizio dei diritti di proprietà intellettuale».

6 Ai sensi dell'art. 22, n. 1, di tale accordo, intitolato «Protezione delle indicazioni geografiche»:

«Ai fini del presente accordo, per indicazioni geografiche si intendono le indicazioni che identificano un prodotto come originario del territorio di un membro, o di una regione o località di detto territorio, quando una determinata qualità, la notorietà o altre caratteristiche del prodotto siano essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica».

7 L'art. 23 del detto accordo, intitolato «Protezione aggiuntiva delle indicazioni geografiche per i vini e gli alcolici», così recita:

«1. Ciascun membro prevede i mezzi legali atti a consentire alle parti interessate di impedire l'uso di un'indicazione geografica che identifichi dei vini per vini non originari del luogo indicato dall'indicazione geografica in questione, o di un'indicazione geografica che identifichi degli alcolici per alcolici non originari del luogo indicato dall'indicazione geografica in questione (…)

(…)

3. Nel caso di indicazioni geografiche omonime relative a vini, la protezione viene accordata a ciascuna indicazione (…). Ciascun membro determina le condizioni pratiche alle quali le indicazioni omonime in questione saranno distinte l'una dall'altra, tenendo conto della necessità di fare in modo che i produttori interessati ricevano un trattamento equo e che i consumatori non siano tratti in inganno.

(…)».

8 L'art. 24 dello stesso accordo, intitolato «Negoziati internazionali. Eccezioni», dispone quanto segue:

«1. I membri convengono di avviare negoziati al fine di aumentare la protezione di singole indicazioni geografiche ai sensi dell'articolo 23. (…)

(…)

3. Nell'attuare la presente sezione, un membro non può diminuire la protezione delle indicazioni geografiche vigente nel suo ambito immediatamente prima della data di entrata in vigore dell'accordo OMC.

4. Nessuna disposizione della presente sezione obbliga un membro ad impedire l'uso continuato e simile di una particolare indicazione geografica di un altro membro che identifichi vini o alcolici, in relazione a prodotti o servizi, da parte di suoi cittadini o di residenti nel suo territorio che abbiano utilizzato tale indicazione geografica in modo continuato per gli stessi prodotti o servizi o per prodotti o servizi ad essi affini nel territorio di detto membro a) per almeno 10 anni prima del 15 aprile 1994 o b) in buona fede prima di tale data.

(…)

6. (…) La presente sezione non obbliga in alcun modo un membro ad applicarne le disposizioni in relazione ad un'indicazione geografica di qualsiasi altro membro per vini per i quali la pertinente indicazione sia identica alla denominazione comune di una varietà d'uva esistente nel territorio di detto membro alla data di entrata in vigore dell'accordo OMC.

(…)».

L'accordo CE-Ungheria sui vini

9 L'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d'Ungheria sulla tutela e il controllo reciproci delle denominazioni dei vini, sottoscritto a Bruxelles il 29 novembre 1993, è stato concluso ed approvato a nome della Comunità con decisione del Consiglio 23 novembre 1993, 93/724/CE (GU L 337, pag. 93; in prosieguo: l'«accordo CE-Ungheria sui vini»). Esso è entrato in vigore il 1° aprile 1994.

10 L'art. 2, n. 2, dell'accordo CE-Ungheria sui vini prevede:

«Ai fini dell'applicazione del presente accordo e fatte salve disposizioni contrarie si intende per:

(…)

— "indicazione geografica", un'indicazione, inclusa la "denominazione d'origine", che è riconosciuta dalle disposizioni legislative e regolamentari di una delle parti contraenti per la descrizione e la presentazione di un vino originario del territorio della parte contraente di cui trattasi o di una regione o località di tale territorio in cui una determinata qualità, la rinomanza o altre caratteristiche del vino sono sostanzialmente attribuibili alla sua origine geografica;

(…)».

11 Ai sensi dell'art. 4 di detto accordo:

«1. Sono protetti i seguenti nomi:

a) per quanto concerne i vini originari della Comunità:

(…)

— le indicazioni geografiche e le espressioni tradizionali di cui all'allegato;

b) per quanto concerne i vini originari dell'Ungheria:

(…)

— le indicazioni geografiche e le espressioni tradizionali di cui all'allegato, quali figurano nella legislazione ungherese sul vino (…).

(…)

3. Nella Comunità, le denominazioni ungheresi protette:

— sono riservate esclusivamente ai vini originari dell'Ungheria a cui si applicano, e

— possono essere utilizzate esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in Ungheria.

(…)».

12 Nella parte B («Vini originari della Repubblica d'Ungheria»), sub I («Indicazioni geografiche»), punto 3.4 («Regione di produzione determinata Tokaj-Hegyalia»), dell'allegato dell'accordo CE-Ungheria sui vini, intitolato «Lista dei nomi protetti per i vini menzionati all'articolo 4», figura, in particolare, la denominazione «Tokaj». La parte A («Per quanto riguarda la Comunità europea») dell'allegato non comprende le menzioni «Tocai friulano» o «Tocai italico».

13 Lo scambio di lettere concernente l'articolo 4 dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d'Ungheria sulla tutela e il controllo reciproci delle denominazioni dei vini (GU 1993, L 337, pag. 169; in prosieguo: lo «scambio di lettere sul Tocai»), che costituisce uno degli atti di cui all'art. 1, primo comma, della decisione 93/724, è a sua volta entrato in vigore il 1° aprile 1994.

14 Dopo aver fatto riferimento in particolare all'art. 4, n. 3, dell'accordo CE-Ungheria sui vini, i firmatari di dette lettere confermano quanto segue:

«1) Per un periodo transitorio di tredici anni a decorrere dall'entrata in vigore del suddetto accordo, l'applicazione del medesimo non osta alla lecita utilizzazione del termine "Tocai" per la designazione e la presentazione di taluni [vini di qualità prodotti in una regione determinata (v.q.p.r.d.)] italiani alle condizioni che seguono.

Fatte salve le disposizioni comunitarie particolari ed eventualmente nazionali più restrittive, detto vino deve essere:

— ottenuto dalla varietà di vite "Tocai friulano";

— prodotto a partire da uve raccolte interamente nelle regioni italiane Veneto o Friuli,

— designato e presentato unicamente con il nome della varietà "Tocai friulano" o con il suo sinonimo "Tocai italico"; tali termini devono figurare insieme, senza alcuna menzione intermediaria e in caratteri dello stesso tipo e delle stesse dimensioni su una sola riga nonché separatamente dal nome dell'unità geografica da cui proviene il vino; inoltre, la dimensione dei caratteri utilizzati per tali termini non può superare quella dei caratteri che indicano il nome della suddetta unità geografica;

— commercializzato al di fuori del territorio dell'Ungheria.

(…)

4) (…) la possibilità di utilizzare la denominazione "Tocai", conformemente alle condizioni di cui al punto 1, scade al termine del periodo transitorio di cui allo stesso punto.

(…)».

L'atto di adesione

15 L'art. 2 dell'atto di adesione dispone:

«Dalla data di adesione le disposizioni dei trattati originari e gli atti adottati dalle istituzioni e dalla Banca centrale europea prima dell'adesione vincolano i nuovi Stati membri e si applicano in tali Stati alle condizioni previste da detti trattati e dal presente atto».

16 Ai sensi dell'art. 20 dell'atto di adesione:

«Gli atti elencati nell'allegato II del presente atto formano oggetto degli adattamenti specificati in tale allegato».

17 L'art. 24 dell'atto di adesione prevede:

«Gli atti elencati negli allegati V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e XIV del presente atto si applicano nei confronti dei nuovi Stati membri alle condizioni previste in tali allegati».

18 L'allegato X dell'atto di adesione, intitolato «Elenco di cui all'articolo 24 dell'atto di adesione: Ungheria», dispone nel capitolo 5, parte A, punto 3, quanto segue:

«32002 R 0753: Regolamento (CE) n. 753/2002 (…)

In deroga all'allegato II del regolamento (CE) n. 753/2002, fino al 31 dicembre 2008 è permesso l'uso del nome "Rizlingszilváni" come sinonimo della varietà "Müller Thurgau" per i vini prodotti in Ungheria e commercializzati esclusivamente in tale paese».

La normativa comunitaria

19 L'art. 19, n. 1, del regolamento n. 1493/1999 dispone:

«Gli Stati membri compilano una classificazione delle varietà di viti per la produzione di vino. (…)».

20 Le disposizioni sulla designazione, la denominazione e la presentazione di taluni prodotti vitivinicoli e sulla protezione di talune indicazioni, menzioni e termini si trovano negli artt. 47-53 e negli allegati VII e VIII di detto regolamento.

21 L'art. 50 del regolamento n. 1493/1999 stabilisce:

«1. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per consentire agli interessati di impedire, secondo le condizioni previste dagli articoli 23 e 24 dell'accordo [ADPIC], l'utilizzazione nella Comunità di un'indicazione geografica volta ad identificare i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), per prodotti che non sono originari del luogo designato dall'indicazione geografica in questione (…)

2. Ai fini del presente articolo, per "indicazione geografica" si intende l'indicazione che serve a identificare un prodotto come originario del territorio di un paese terzo membro dell'Organizzazione mondiale del commercio, oppure di una regione o di una località di questo territorio, qualora una determinata qualità, rinomanza o altra caratteristica del prodotto possa essere attribuita essenzialmente a tale origine geografica.

(…)».

22 Ai sensi dell'art. 52, n. 1, dello stesso regolamento:

«(…)

Fatte salve le disposizioni comunitarie riguardanti specificamente taluni tipi di v.q.p.r.d., gli Stati membri possono consentire, secondo condizioni di produzione da essi fissate, che il nome di una regione determinata sia connesso con una precisazione relativa alle modalità di preparazione o al tipo di prodotto, ovvero con il nome di una varietà di [vite] od un suo sinonimo.

(…)».

23 L'allegato VII, sezione B, punti 1 e 4, del regolamento n. 1493/1999 prevede:

«1. L'etichettatura dei prodotti ottenuti nella Comunità può essere completata dalle seguenti indicazioni, in base a condizioni da determinarsi:

(…)

b) per i vini da tavola con indicazione geografica e per i v.q.p.r.d.:

(…)

— il nome di una o più varietà di vite,

(…)

4. Gli Stati membri produttori possono rendere obbligatorie talune indicazioni di cui ai punti 1 e 2, proibirle o limitarne l'utilizzazione, per i vini ottenuti nel loro territorio».

24 L'art. 53 di tale regolamento recita:

«1. Le modalità di applicazione del presente capo e degli allegati VII e VIII sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 75. Tali modalità disciplinano in particolare le deroghe, le condizioni e le autorizzazioni previste nei suddetti allegati.

2. Le disposizioni seguenti sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 75:

(…)

e) le condizioni alle quali le indicazioni di cui alla sezione B, punto 1, dell'allegato VII (…);

(…)».

25 L'art. 54, n. 4, del regolamento n. 1493/1999 dispone:

«Gli Stati membri trasmettono alla Commissione l'elenco dei v.q.p.r.d. da essi riconosciuti, fornendo per ciascuno informazioni sulle norme nazionali che ne disciplinano la produzione e l'elaborazione».

26 L'art. 53 nonché gli allegati VII e VIII del regolamento n. 1493/1999 sono stati attuati dal regolamento n. 753/2002.

27 L'art. 19 del regolamento n. 753/2002, intitolato «Indicazione delle varietà di viti», prevede quanto segue:

«1. I nomi delle varietà di vite utilizzate per l'elaborazione di un vino da tavola con indicazione geografica o di un v.q.p.r.d., o i relativi sinonimi, possono figurare sull'etichetta dei vini in questione a condizione che:

(…)

c) il nome della varietà o uno dei suoi sinonimi non comprenda un'indicazione geografica utilizzata per designare un v.q.p.r.d. o un vino da tavola o un vino importato che figuri negli elenchi degli accordi conclusi tra i paesi terzi e la Comunità, e, se è accompagnato da un altro termine geografico, figuri sull'etichetta senza questo termine geografico;

(…)

2. In deroga al paragrafo 1, lettera c):

a) il nome di una varietà di vite, o un suo sinonimo, che comprenda un'indicazione geografica può figurare sull'etichetta di un vino designato con tale indicazione geografica;

b) i nomi delle varietà e i relativi sinonimi elencati nell'allegato II possono essere utilizzati secondo le condizioni nazionali e comunitarie in applicazione alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, anteriormente al 1° ottobre 2002, le misure di cui al paragrafo 2, lettera b). La Commissione provvede, con tutti i mezzi appropriati, alla pubblicità di tali misure».

28 Nell'allegato II del regolamento n. 753/2002, intitolato «Nomi delle varietà di viti o dei loro sinonimi comprendenti un'indicazione geografica che possono figurare sull'etichettatura dei vini conformemente all'articolo 19, paragrafo 2», figura in particolare, per l'Italia, la menzione «Tocai Friulano, Tocai Italico». Secondo una nota a fondo pagina relativa a tale menzione, «[i]l nome "Tocai friulano" e il sinonimo

"Tocai italico" possono essere utilizzati durante un periodo transitorio, fino al 31 marzo 2007».

29 Su questo punto, l'allegato non ha subìto modifiche a seguito dell'intervento del regolamento n. 1429/2004, inteso ad adeguare il regolamento n. 753/2002 all'allargamento dell'Unione europea e all'adesione a quest'ultima, in particolare, della Repubblica di Ungheria.

30 A partire dal 1° aprile 2007 la Commissione, con il regolamento (CE) 4 aprile 2007, n. 382, recante modifica del regolamento (CE) n. 753/2002 (GU L 95, pag. 12), ha soppresso le denominazioni «Tocai friulano» e «Tocai italico» del detto allegato II e ha sostituito, in questo allegato, la denominazione «Tocai friulano» con la nuova denominazione «Friulano».

La normativa nazionale

31 L'articolo unico, n. 1, del decreto del Ministro delle Politiche agricole e forestali 26 settembre 2002, concernente condizioni nazionali per l'utilizzo, in deroga al disposto dell'art. 19, par. 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 753/2002, dei nomi di varietà di vite o dei loro sinonimi comprendenti un'indicazione geografica, elencati nell'allegato II del citato regolamento, che possono figurare nell'etichettatura dei VQPRD e vini IGT [indicazione geografica tipica] italiani (GURI n. 247 del 21 ottobre 2002, pag. 3; in prosieguo: il «decreto 26 settembre 2002»), dispone:

«Le condizioni nazionali per l'utilizzo, in deroga al disposto dell'art. 19, par. 1, lettera [c]), del regolamento (CE) n. 753/2002, dei nomi di varietà di vite o dei loro sinonimi comprendenti un'indicazione geografica che possono figurare

nell'etichettatura dei VQPRD e dei vini ad indicazione geografica tipica italiani sono riportate nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, dove sono elencati i nomi di varietà di vite o sinonimi riguardanti l'Italia che figurano nell'allegato II del citato regolamento (…)».

32 Nell'allegato 1 del decreto 26 settembre 2002, alla rubrica «Nomi delle varietà di vite o dei loro sinonimi», figura, in particolare, la menzione «Tocai friulano o Tocai italico», alla quale corrisponde, nell'ambito della rubrica «Ambito della deroga (territorio amministrativo e/o specifici VQPRD e/o [vini] IGT)», la seguente frase:

«Per alcuni VQPRD delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto per un periodo transitorio, fino al 31 marzo 2007, secondo l'accordo tra l'[Unione europea] e la Repubblica d'Ungheria».

33 Il decreto del 28 luglio 2006 prevede nel suo articolo unico:

«Il registro nazionale delle varietà di vite, aggiornato da ultimo con decreto ministeriale 30 marzo 2006 richiamato nelle premesse, è integrato come segue: all'allegato 1, sezione I — vitigni ad uve da vino — al codice 235 — varietà Tocai friulano B. — è inserito, nell'apposita colonna, il sinonimo «Friulano», con la seguente annotazione: "Ai soli fini della designazione dei v.q.p.r.d. provenienti da uve raccolte nella Regione Friuli-Venezia Giulia"».

Causa principale e questioni pregiudiziali

34 Nelle sue decisioni, il giudice del rinvio rileva che, a sostegno della loro domanda di annullamento del decreto 28 luglio 2006, le Confcooperative e a. hanno sollevato i seguenti motivi:

— errore sui presupposti d'applicazione dell'accordo CE-Ungheria sui vini dal momento che nella sentenza 12 maggio 2005, causa C-347/03, Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e ERSA (Racc. pag. I-3785), la Corte avrebbe confermato la validità di tale accordo, ma non avrebbe tenuto conto dell'adesione della Repubblica di Ungheria all'Unione europea. Orbene, l'entrata in vigore dell'atto di adesione avrebbe avuto l'effetto, in conformità all'art. 59, n. 1, lett. a) e b), della convenzione di Vienna, di invalidare l'accordo CE-Ungheria sui vini, dal momento che quest'ultimo sarebbe venuto meno in quanto trattato anteriore incompatibile con il trattato posteriore costituito dall'atto di adesione;

— incompetenza della Commissione a sopprimere il diritto all'uso di denominazioni di vini nell'ambito di applicazione dell'art. 19 del regolamento n. 753/2002;

— violazione del principio di non discriminazione contenuto nell'art. 34, n. 2, secondo comma, CE dal momento che la discriminazione dei produttori italiani rispetto ai produttori ungheresi sarebbe illegittima, dato che le denominazioni rispettivamente utilizzate non sarebbero confondibili;

— violazione del principio di proporzionalità, dal momento che la gravità delle conseguenze per i produttori italiani del divieto di utilizzare la denominazione «Tocai» dopo il periodo transitorio avente termine il 31 marzo 2007 sarebbe sproporzionata rispetto alla rilevanza dell'obbiettivo perseguito da tale divieto;

— violazione del diritto al rispetto della proprietà previsto nell'art. 1 del protocollo addizionale alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, in quanto esso vieta la privazione della proprietà se non per causa di utilità pubblica e alle condizioni previste dalla legge e dal diritto internazionale;

— violazione del principio della prevalenza del diritto internazionale figurante nell'accordo ADPIC, in particolare delle disposizioni di tale accordo sull'omonimia, di cui all'art. 24, n. 6, di detto accordo, e

— violazione del principio di coerenza, in quanto l'applicazione dell'accordo ADPIC a tutti gli Stati parti di tale accordo ad esclusione dello Stato italiano avrebbe l'anormale risultato che la Comunità avrebbe ammesso l'uso della denominazione «Tokay» per vini australiani, anche nel caso di vendita nella Comunità, mentre avrebbe, d'altro lato, soppresso l'uso della denominazione «Tocai friulano» per i vini italiani interessati.

35 Il giudice del rinvio rileva che nel preambolo del decreto 28 luglio 2006 è indicato che, ai sensi della deroga prevista nell'art. 19, n. 2, del regolamento n. 753/2002, l'utilizzazione della varietà di vite «Tocai friulano» è consentita esclusivamente per la designazione e la presentazione di taluni v.q.p.r.d. per un periodo transitorio avente termine il 31 marzo 2007, in conformità alle disposizioni previste dall'accordo CE-Ungheria sui vini.

36 Lo stesso aggiunge che in questo preambolo si afferma altresì che, alla scadenza di tale periodo, tale utilizzazione sarà vietata in quanto il termine «Tocai» è tale da generare confusione con la denominazione di origine ungherese «Tokaji», riservata ai produttori ungheresi in forza della normativa comunitaria in materia di protezione delle denominazioni geografiche dei vini.

37 Secondo lo stesso giudice, tale provvedimento è stato adottato anche in considerazione dell'istanza della Regione intesa ad inserire nel registro nazionale, per la varietà di vite «Tocai friulano B.», il sinonimo «Friulano B.», identificato dai produttori dei v.q.p.r.d. interessati quale unica e valida alternativa al nome «Tocai friulano B.», da poter utilizzare nell'etichettatura di detti vini, in quanto tale da ben identificare una varietà di vite tradizionalmente connaturata al territorio regionale.

38 Il giudice del rinvio rileva che per tali considerazioni il decreto 28 luglio 2006 ha proceduto, in via del tutto eccezionale, al riconoscimento del sinonimo «Friulano B.» per la varietà di vite «Tocai friulano B.», esclusivamente per la designazione e la presentazione dei v.q.p.r.d. interessati, ai sensi della deroga prevista nell'art. 19, n. 2, del regolamento n. 753/2002.

39 È pertanto evidente, secondo tale giudice, che la lesione lamentata nelle cause principali, conseguente al divieto di utilizzare la denominazione «Tocai friulano» o «Tocai italico» oltre il 31 marzo 2007, deriva direttamente da due fonti normative comunitarie, vale a dire l'accordo CE-Ungheria sui vini di cui alla decisione 93/724 e il regolamento n. 753/2002.

40 Il giudice del rinvio ritiene che persistano seri dubbi sull'interpretazione di tali disposizioni comunitarie atteso che, nelle precedenti decisioni della Corte, non si sarebbe tenuto sufficientemente conto delle seguenti circostanze, vale a dire:

— l'entrata in vigore dell'atto di adesione avrebbe potuto porre fine all'accordo CE-Ungheria sui vini in applicazione dell'art. 59, n. 1, lett. a) e b), della convenzione di Vienna, poiché esso non ha espressamente richiamato le dette disposizioni comunitarie,

— sarebbe lecito dubitare del potere assunto dalla Commissione di stabilire una limitazione temporale all'uso della denominazione «Tocai friulano» ai sensi dell'art. 19 del regolamento n. 753/2002, poiché l'atto di adesione non ha espressamente richiamato queste stesse disposizioni comunitarie;

— il principio di non discriminazione enunciato nell'art. 34, n. 2, secondo comma, CE potrebbe opporsi alla menzionata limitazione temporale in quanto il regolamento n. 1429/2004 è stato adottato dalla Commissione dopo l'adesione della Repubblica di Ungheria all'Unione europea;

— tale limitazione temporale potrebbe comportare una violazione dell'art. 1 del protocollo addizionale alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e

— infine, non sarebbero stati in precedenza valutati aspetti derivanti dall'applicabilità dell'accordo ADPIC.

41 Per le suddette considerazioni, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, ritenendo indispensabile risolvere alcune questioni di diritto comunitario per la decisione delle due cause di cui è adito, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali, formulate in termini identici per ciascuna causa:

«1) Se il Trattato di adesione (…) debba essere interpretato in modo da far ritenere che, per quanto riguarda la denominazione dei vini prodotti in Ungheria e nella Comunità (…), a partire dal 1° maggio 2004 si applichino unicamente le disposizioni contenute nella normativa comunitaria di cui al regolamento n. 1493/99 e al regolamento n. 753/2002, come modificato dal regolamento n. 1429/2004.

2) Se l'art. 52 del regolamento n. 1493/99 costituisca una base giuridica sufficiente per autorizzare la Commissione (…) a sopprimere la denominazione di un vino, nella specie "Tocai friulano", derivata da una varietà di vite legittimamente registrata negli appositi registri dello Stato italiano e riportata nei relativi regolamenti comunitari.

3) Se l'art. 34, n. 2, secondo comma, CE, che proibisce le discriminazioni tra produttori o consumatori di prodotti agricoli all'interno della Comunità (…), comporti il divieto di discriminare i produttori o gli utilizzatori di una sola denominazione di vino, [vale a dire] quella relativa al vino "Tocai friulano", fra le 122 denominazioni elencate nell'allegato [II] del regolamento n. 753/2002, come modificato dal regolamento n. 1429/2004, nel senso di impedire che tale ultima denominazione possa continuare ad essere utilizzata dopo il 31 marzo 2007.

4) Se l'art. 19, n. 2, del regolamento n. 753/2002, che sancisce la legittimità dell'utilizzo delle denominazioni delle varietà di vite elencate nell'allegato [II] dello stesso regolamento, come modificato dal regolamento n. 1429/2004, debba essere interpretato in modo da far ritenere possibile e legittimamente ammessa l'esistenza di casi di omonimia tra nomi di varietà di vite e indicazioni geografiche riferite ai vini prodotti nella Comunità (…).

5) Se, in caso di risposta affermativa al precedente quesito, l'art 34, n. 2, secondo comma, CE, che proibisce le discriminazioni tra produttori o consumatori di prodotti agricoli all'interno della Comunità (…), vieti alla Commissione di applicare in un proprio regolamento (il regolamento n. 753/2002), il criterio dell'omonimia nel modo risultante dall'allegato [II] di tale regolamento, nel senso cioè di riconoscere la legittimità dell'uso di numerosi nomi di varietà di vite che contengono denominazioni parzialmente e totalmente omonime di altrettante indicazioni geografiche, escludendo la predetta legittimità di uso per un solo nome di varietà di vite ("Tocai friulano") legittimamente usato da secoli sul mercato europeo.

6) Se l'art. 50 del regolamento n. 1493/99 debba essere interpretato nel senso che, nell'applicare le disposizioni degli artt. 23-24 dell'accordo ADPIC e, in particolare, la disposizione dell'art. 24, n. 6, dello stesso accordo, in materia di denominazioni omonime dei vini, il Consiglio dei Ministri e gli Stati membri, e a maggior ragione la Commissione europea, non possono adottare od autorizzare provvedimenti, come il regolamento n. 753/2002 della Commissione, che in materia di denominazioni omonime riservino un trattamento diverso alle denominazioni di vini che presentano le stesse caratteristiche sotto il profilo dell'omonimia.

7) Se l'esplicito riferimento agli artt. 23 e 24 dell'accordo ADPIC, contenuto nel 'considerando' 56 e nell'art. 50 del regolamento n. 1493/99, renda direttamente applicabile nell'ordinamento giuridico comunitario, alla luce della giurisprudenza della Corte, la disposizione dell'art. 24, n. 6, che sancisce il diritto degli Stati aderenti al predetto accordo di tutelare le denominazioni omonime».

42 Con ordinanza del presidente della Corte 26 marzo 2007 le cause C-23/07 e C-24/07 sono state riunite ai fini della trattazione scritta e orale nonché della sentenza.

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla ricevibilità

43 La Commissione ritiene le questioni pregiudiziali irricevibili in quanto manifestamente irrilevanti per la soluzione della causa principale.

44 Essa sostiene che le Confcooperative e a. chiedono l'annullamento del decreto 28 luglio 2006 laddove questo si limita a introdurre il nuovo nome di vitigno «Friulano».

45 Orbene, anche se questo decreto dovesse essere annullato, i produttori italiani non potrebbero comunque utilizzare le denominazioni «Tocai friulano» o «Tocai italico» dal momento che il divieto di tale utilizzazione, in vigore a partire dal 1° aprile 2007, è previsto in un altro decreto, in particolare quello del 26 settembre 2002.

46 Le domande di pronuncia pregiudiziale sarebbero altresì irricevibili in quanto il giudice del rinvio non avrebbe spiegato perché l'interpretazione richiesta alla Corte sia necessaria per risolvere la causa principale.

47 Questa argomentazione non può essere accolta.

48 Secondo costante giurisprudenza, le questioni relative all'interpretazione del diritto comunitario sollevate dal giudice nazionale nel contesto di diritto e di fatto che egli individua sotto la propria responsabilità, del quale non spetta alla Corte verificare l'esattezza, godono di una presunzione di rilevanza. Il rifiuto, da parte della Corte, di statuire su una domanda proposta da un giudice nazionale è possibile soltanto qualora appaia in modo manifesto che l'interpretazione del diritto comunitario richiesta non ha alcun rapporto con l'effettività o l'oggetto della causa principale, qualora la questione sia di tipo ipotetico o, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere in modo utile alle questioni che le sono sottoposte (v., in tal senso, sentenza 7 giugno 2007, cause riunite da C-222/05 a C-225/05, van der Weerd e a., Racc. pag. I-4233, punto 22 e giurisprudenza ivi citata).

49 Nella fattispecie, la questione se, come sostiene la Commissione, in caso di annullamento del decreto 28 luglio 2006 i produttori italiani non possano comunque

utilizzare le denominazioni «Tocai friulano» o «Tocai italico» poiché, anche in tal caso, il divieto di una siffatta utilizzazione, previsto dal decreto 26 settembre 2002, resterebbe intatto, richiede un esame del diritto italiano riguardante, in particolare, la relazione tra i due decreti controversi, esame che può essere effettuato soltanto dal giudice del rinvio e non dalla Corte nell'ambito di un rinvio pregiudiziale al fine di verificare la propria competenza.

50 Inoltre, come risulta dal preambolo del decreto 28 luglio 2006 quale richiamato dal giudice del rinvio (punti 35-38 della presente ordinanza), l'introduzione da parte di tale decreto del nuovo nome di vitigno risulta dal fatto che l'utilizzazione delle denominazioni «Tocai friulano» e «Tocai italico» è vietata a partire dal 1° aprile 2007. Si tratta quindi di misure che appaiono inscindibilmente connesse.

51 Non sembra quindi, perlomeno in modo manifesto, che l'interpretazione del diritto comunitario richiesta non abbia alcun rapporto con il contesto o con l'oggetto delle cause principali.

52 Pertanto, la presunzione di rilevanza di cui godono le domande di pronuncia pregiudiziale non è messa in discussione dagli elementi avanzati dalla Commissione (v., in particolare, sentenza van der Weerd e a., cit., punti 22 e 23).

53 La Corte deve pertanto rispondere alle questioni pregiudiziali.

Nel merito

54 In conformità all'art. 104, n. 3, del regolamento di procedura, vale a dire, in particolare, qualora la soluzione di una questione pregiudiziale possa essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza o qualora la soluzione di tale questione non dia adito a dubbi ragionevoli, la Corte può statuire con ordinanza motivata.

Sulle prime cinque questioni

55 Considerando che la soluzione delle prime cinque questioni non dà adito a ragionevoli dubbi, la Corte, in conformità all'art. 104, n. 3, secondo comma, del suo regolamento di procedura, ha informato il giudice di rinvio che intendeva statuire con ordinanza motivata e ha invitato gli interessati di cui all'art. 23 dello Statuto della Corte di giustizia a presentare le loro eventuali osservazioni al riguardo.

56 Le Confcooperative e a., la Regione, i governi italiano e ungherese nonché la Commissione hanno risposto all'invito della Corte. Il governo ungherese e la Commissione hanno indicato nelle loro risposte che essi non avevano obiezioni al fatto che la Corte statuisse con ordinanza motivata. Le Confcooperative e a., la Regione e il governo italiano hanno in sostanza reiterato gli argomenti già sollevati nelle loro osservazioni scritte. La Regione ha chiesto che la Corte fissasse un'udienza. Tali elementi non conducono tuttavia la Corte ad escludere la procedura prevista.

— Sulla prima questione

57 Risulta dalle decisioni di rinvio che la prima questione discende dalla tesi, difesa dalle Confcooperative e a., dalla Regione e dal governo italiano, secondo la quale l'atto di adesione ha posto fine all'accordo CE-Ungheria sui vini per quanto riguarda il divieto per i produttori italiani interessati di utilizzare il termine «Tocai» dopo il periodo transitorio avente termine il 31 marzo 2007.

58 Ciò deriverebbe dal fatto che il trattato successivo costituito dall'atto di adesione non prevede, perlomeno espressamente, tale divieto. Pertanto, in conformità all'art. 59 della convenzione di Vienna, solo tale atto, da considerare come un trattato successivo con disposizioni contrarie a quelle di un trattato anteriore, disciplinerebbe la materia. Orbene, l'atto di adesione non comporterebbe un siffatto divieto. Pertanto le denominazioni italiana e ungherese potrebbero coesistere.

59 Questa tesi non può essere accolta.

60 Infatti, il divieto di utilizzare il termine «Tocai» per la designazione e la presentazione di taluni v.q.p.r.d. italiani dopo un periodo transitorio avente termine il 31 marzo 2007, pur trovando la sua origine nell'accordo CE-Ungheria sui vini, è stato ripreso, prima dell'entrata in vigore dell'atto di adesione, nel regolamento n. 753/2002.

61 Tale regolamento, compreso il divieto in questione, forma parte integrante dell'acquis comunitario ai sensi dell'art. 2 dell'atto di adesione.

62 Inoltre il citato regolamento figura espressamente nel capo 5, parte A, punto 3, dell'allegato X dell'atto di adesione.

63 Tale punto 3 prevede peraltro che, in deroga all'allegato II del regolamento n. 753/2002, l'uso del nome «Rizlingszilváni» come sinonimo della varietà «Müller-Thurgau» è permesso fino al 31 dicembre 2008 per i vini prodotti in Ungheria e commercializzati esclusivamente in Ungheria.

64 L'esistenza di tale deroga conferma che l'atto di adesione non ha minimamente inteso mettere in discussione la persistenza del regime previsto in detto allegato II per quanto riguarda l'uso delle denominazioni «Tocai friulano» o «Tocai italico».

65 In seguito all'adesione della Repubblica di Ungheria all'Unione europea, l'atto di adesione ha incorporato, in quanto facente parte dell'acquis comunitario, il divieto, previsto dal regolamento n. 753/2002, di utilizzare il termine «Tocai» per la designazione e la presentazione di taluni v.q.p.r.d. italiani dopo un periodo transitorio avente termine il 31 marzo 2007.

66 La continuità di tale divieto è stata in seguito confermata dai regolamenti nn. 1429/2004 e 382/2007.

67 Ciò è adeguatamente riassunto nel quinto considerando del regolamento n. 382/2007, che recita:

«La denominazione "Tokaj" designa un "vino di qualità prodotto in una regione determinata", originario di una regione situata lungo la frontiera tra l'Ungheria e la Slovacchia e fa parte anche delle denominazioni delle varietà di viti italiane e francesi "Tocai italico", "Tocai friulano" e "Tokay Pinot gris". La coesistenza di queste tre denominazioni di varietà di viti e [del]l'indicazione geografica [è] stata limitata fino al 31 marzo 2007 in virtù [dell'accordo CE-Ungheria sui vini], che fa parte dell'acquis comunitario dal 1° maggio 2004. A partire dal 1° aprile 2007 queste tre denominazioni di varietà di viti saranno soppresse dall'allegato II del regolamento (CE)

n. 753/2002 della Commissione e la denominazione "Tocai friulano" sarà sostituita dalla nuova denominazione "Friulano"».

68 Ai fini della soluzione della prima questione l'atto di adesione deve essere interpretato nel senso che, in conformità al suo art. 2, le disposizioni del regolamento n. 753/2002, in quanto vietano l'uso del termine «Tocai» per la designazione e la presentazione di taluni v.q.p.r.d. italiani dopo un periodo transitorio avente termine il 31 marzo 2007, costituiscono parte integrante dell'acquis comunitario esistente il 1° maggio 2004 e, dopo essere state richiamate dal regolamento n. 1429/2004, hanno continuato ad avere applicazione oltre questa data.

— Sulla seconda questione

69 Con la seconda questione il giudice del rinvio chiede alla Corte se la Commissione potesse basarsi giuridicamente sull'art. 52 del regolamento n. 1493/1999 per sopprimere la denominazione di varietà di vite «Tocai friulano».

70 Secondo il giudice del rinvio, è lecito dubitare del potere della Commissione di decidere tale soppressione dal momento che quest'ultima non sarebbe stata prevista nell'atto di adesione.

71 A tale proposito, come già indicato nel punto 68 della presente ordinanza, l'atto di adesione deve essere interpretato nel senso che, in conformità al suo art. 2, le disposizioni del regolamento n. 753/2002, in quanto vietano l'uso del termine «Tocai» per la designazione e la presentazione di taluni v.q.p.r.d. italiani dopo un periodo transitorio avente termine il 31 marzo 2007, costituiscono parte integrante dell'acquis

comunitario esistente il 1° maggio 2004 e hanno continuato ad avere applicazione oltre questa data dopo essere state richiamate dal regolamento n. 1429/2004.

72 Ne consegue che l'atto di adesione non consente di dubitare del potere della Commissione di adottare dette disposizioni del regolamento n. 753/2002.

73 Al contrario, il potere della Commissione è, nel caso di specie, ancor meno contestabile poiché, adottando le disposizioni dei regolamenti nn. 753/2002 e 1429/2004 relative al divieto di utilizzare il termine «Tocai» per la designazione e la presentazione di taluni v.q.p.r.d. italiani dopo un periodo transitorio avente termine il 31 marzo 2007, quest'ultima si è limitata a recepire una disposizione già prevista in un accordo bilaterale, vale a dire l'accordo CE-Ungheria sui vini che, successivamente, è stato integrato quale acquis comunitario nell'atto di adesione.

74 Quanto sopra è confermato dal testo dell'art. 19, n. 2, lett. b), del regolamento n. 753/2002, secondo il quale i nomi delle varietà di vite elencati nell'allegato II di tale regolamento, allegato nel quale figura detto divieto, possono essere utilizzati «secondo le condizioni nazionali e comunitarie in applicazione alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento».

75 Si deve inoltre constatare che dai 'visto' dei regolamenti nn. 753/2002 e 1429/2004 risulta che tali atti non sono stati adottati sulla base dell'art. 52 del regolamento n. 1493/1999, bensì sulla base dell'art. 53 di tale regolamento.

76 Secondo il n. 1 di quest'ultimo articolo, le modalità di applicazione del capo cui tale articolo appartiene, intitolato «Designazione, denominazione, presentazione e protezione di taluni prodotti», sono adottate secondo la procedura di cui all'art. 75 del regolamento n. 1493/1999, procedura di comitologia del tipo detto «di gestione», e

riguardano in particolare le deroghe, le condizioni e le autorizzazioni previste negli allegati VII e VIII di detto regolamento.

77 Ai sensi dell'art. 53, n. 2, lett. e), del regolamento n. 1493/1999, sono adottate secondo tale procedura di comitologia le disposizioni riguardanti le condizioni alle quali sono utilizzate le indicazioni di cui alla sezione B, punto 1, dell'allegato VII di tale regolamento.

78 Orbene, l'allegato VII, sezione B, punto 1, lett. b), del regolamento n. 1493/1999 segnala specificamente che l'etichettatura dei prodotti ottenuti nella Comunità per i vini da tavola con indicazione geografica e per i v.q.p.r.d., in base a condizioni da determinarsi, può essere completata da determinate indicazioni, in particolare dal nome di una o più varietà di vite.

79 Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla seconda questione che l'art. 53 del regolamento n. 1493/1999 costituisce una base giuridica sufficiente per consentire alla Commissione di adottare le disposizioni del regolamento n. 753/2002, richiamate dal regolamento n. 1429/2004, che vietano l'uso del termine «Tocai» per la designazione e la presentazione di taluni v.q.p.r.d. italiani dopo un periodo transitorio avente termine il 31 marzo 2007.

— Sulla terza questione

80 Con riferimento all'asserita violazione dell'art. 34, n. 2, secondo comma, CE da parte delle disposizioni dei regolamenti nn. 753/2002 e 1429/2004 che vietano l'uso del termine «Tocai» per la designazione e la presentazione di taluni v.q.p.r.d. italiani dopo un periodo transitorio avente termine il 31 marzo 2007, il giudice del rinvio

chiede alla Corte se tali disposizioni debbano essere considerate discriminatorie in quanto esse riguardano la sola denominazione italiana di vitigno «Tocai friulano» tra le 122 denominazioni che figurano nell'allegato II del regolamento n. 753/2002.

81 Si deve constatare anzitutto che siffatte misure, che trovano altresì la loro origine nell'accordo CE-Ungheria sui vini, vale a dire il divieto di utilizzare il nome di un vitigno dopo un periodo transitorio di tredici anni avente termine il 31 marzo 2007, si applicano alla denominazione francese di vitigno «Tokay Pinot gris».

82 Trattandosi di denominazioni di vitigno simili all'indicazione geografica ungherese «Tokaji» o «Tokaj», è quindi assodato che situazioni simili sono rigorosamente trattate nello stesso modo.

83 Sul piano esterno, si può peraltro indicare che nemmeno l'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sul commercio del vino, concluso in nome della Comunità con la decisione del Consiglio 20 dicembre 2005, 2006/232/CE (GU 2006, L 87, pag. 1), consente di aggiungere tali denominazioni di varietà di viti nell'etichettatura di vini originari degli Stati Uniti importati nella Comunità, e ciò senza neanche prevedere un periodo di transizione a tale effetto.

84 Le disposizioni dei regolamenti nn. 753/2002 e 1429/2004 controversi nella causa principale trovano la loro origine in un accordo bilaterale. Come osserva la Commissione, misure simili figurano tipicamente in una serie di accordi bilaterali sul commercio dei vini conclusi dalla Comunità con Stati terzi. Si tratta di misure gradualmente attuate per risolvere problemi di denominazione di vini insorgenti nel contesto del commercio di tali prodotti.

85 Nelle loro osservazioni scritte, le Confcooperative e a., la Regione nonché il governo italiano sostengono che le disposizioni dei regolamenti nn. 753/2002 e 1429/2004 controversi nella causa principale accordano una priorità ingiustificata alla denominazione ungherese «Tokaj» in danno delle denominazioni italiane «Tocai friulano» e «Tocai italico» che ne risulterebbero discriminate.

86 Orbene, si deve a tal proposito ricordare che, come la Corte ha sottolineato nei punti 88-97 e 108 della citata sentenza Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e ERSA, le rispettive denominazioni non sono in una situazione paragonabile.

87 È infatti assodato che le denominazioni italiane «Tocai friulano» e «Tocai italico» corrispondono al nome di una varietà di vite o di un vitigno, mentre la denominazione ungherese «Tokaj» costituisce un'indicazione geografica.

88 Tale circostanza differenzia peraltro in modo decisivo la presente fattispecie da quella oggetto della causa C-309/89, che ha dato luogo alla sentenza 18 maggio 1994, Codorniu/Consiglio (Racc. pag. I-1853, punti 28, 33 e 34), alla quale si riferisce il governo italiano.

89 La priorità data all'indicazione geografica rispetto al nome di un vitigno ad essa somigliante concorda peraltro con l'insieme delle disposizioni dell'art. 19 del regolamento n. 753/2002 e con l'economia generale di tale articolo.

90 Infatti, secondo il n. 1, lett. c), di detto articolo, il nome di un vitigno non può figurare sull'etichetta di un vino se comprende un'indicazione geografica utilizzata per designare un v.q.p.r.d. Il divieto di utilizzare tale nome costituisce quindi la regola generale.

91 Ai sensi del n. 2, lett. b), di questo stesso articolo, l'uso di un tale nome è ammesso soltanto «in deroga» a questa regola generale, e ciò unicamente secondo le condizioni nazionali e comunitarie in applicazione alla data di entrata in vigore del regolamento n. 753/2002.

92 Alla luce di quanto precede, si deve rispondere alla terza questione che l'art. 34, n. 2, secondo comma, CE non osta alle disposizioni del regolamento n. 753/2002, richiamate dal regolamento n. 1429/2004, che vietano l'uso del termine «Tocai» per la designazione e la presentazione di taluni v.q.p.r.d. italiani dopo un periodo transitorio avente termine il 31 marzo 2007.

— Sulla quarta questione

93 Con la quarta questione il giudice del rinvio chiede se l'art. 19, n. 2, del regolamento n. 753/2002, che sancisce la legittimità dell'uso di denominazioni delle varietà di vite elencate nell'allegato II dello stesso regolamento, debba essere interpretato in modo da far ritenere possibile e legittimamente ammessa l'esistenza di casi di omonimia tra nomi di varietà di vite e indicazioni geografiche riferite ai vini prodotti nella Comunità.

94 A tale proposito, risulta già dai punti 87-89 della presente ordinanza che dall'art. 19, n. 1, lett. c), del regolamento n. 753/2002 deriva che, come regola generale, il nome di un vitigno non può figurare sull'etichetta di un vino se comprende un'indicazione geografica utilizzata per designare un v.q.p.r.d. e che, soltanto in deroga a tale regola, il n. 2, lett. b), di questo stesso articolo stabilisce che l'uso di un siffatto nome è ammesso, e ciò unicamente secondo le condizioni nazionali e comunitarie in applicazione alla data di entrata in vigore dello stesso regolamento.

95 Occorre quindi rispondere alla quarta questione che l'art. 19, n. 2, del regolamento n. 753/2002 deve essere interpretato nel senso che esso non osta alle disposizioni del regolamento n. 753/2002, richiamate dal regolamento n. 1429/2004, che vietano l'uso del termine «Tocai» per la designazione e la presentazione di taluni v.q.p.r.d. italiani dopo un periodo transitorio avente termine il 31 marzo 2007.

96 Dal momento che la quinta questione è sollevata soltanto nel caso di risposta affermativa alla quarta questione, non occorre rispondervi.

Sulle questioni sesta e settima

— Sulla sesta questione

97 Con la sesta questione il giudice del rinvio chiede in sostanza se l'art. 50 del regolamento n. 1493/1999 debba essere interpretato nel senso che, nell'applicare le disposizioni degli artt. 23 e 24, in particolare dell'art. 24, n. 6, dell'accordo ADPIC, in materia di denominazioni omonime dei vini, non possono essere adottate misure quali quelle previste dal regolamento n. 753/2002, dal momento che esse riservano, in materia di denominazioni omonime, un trattamento differente alle denominazioni di vini che presentano le stesse caratteristiche dal punto di vista dell'omonimia.

98 La risposta a tale questione può essere chiaramente dedotta dalla giurisprudenza della Corte.

99 Infatti, come la Corte ha sottolineato nei punti 88-97 e 108 della citata sentenza Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e ERSA, le denominazioni italiane «Tocai friulano» e «Tocai italico» corrispondono al nome di una varietà di vite o di vitigno e, a differenza delle denominazioni ungheresi «Tokaj» o «Tokaji», dette denominazioni italiane non costituiscono indicazioni geografiche.

100 Al punto 115 della citata sentenza Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e ERSA la Corte ha deciso che gli artt. 22-24 dell'accordo ADPIC devono essere interpretati nel senso che, in un caso quale quello della causa principale, relativo ad un'omonimia tra un'indicazione geografica di uno Stato terzo e una denominazione che riprende il nome di un vitigno utilizzato per la designazione e la presentazione di taluni vini comunitari che ne derivano, tali disposizioni non esigono che quella denominazione possa continuare ad essere utilizzata in futuro nonostante la doppia circostanza che essa sia stata utilizzata in passato dai rispettivi produttori o in buona fede o per almeno dieci anni prima del 15 aprile 1994 e che indichi chiaramente lo Stato o la regione o la zona di origine del vino protetto in modo da non indurre in errore i consumatori.

101 Per quanto riguarda, in particolare, l'art. 24, n. 6, dell'accordo ADPIC, la Corte ha parimenti statuito, al punto 113 della citata sentenza Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e ERSA, che questa disposizione consente in particolare alla Comunità di applicare, in quanto membro dell'OMC, le disposizioni di detto accordo in relazione a un'indicazione geografica di qualsiasi altro membro dell'OMC per vini per i quali la pertinente indicazione sia identica alla denominazione comune di una varietà d'uva esistente nel territorio di uno Stato membro alla data di entrata in vigore dell'accordo OMC.

102 La Corte ha concluso, al punto 114 della stessa sentenza, che tale disposizione, così come quella dell'art. 24, n. 4, dell'accordo ADPIC, prevede la facoltà e non l'obbligo per la Comunità di accordare una protezione a una varietà d'uva o di vite comunitaria, in particolare se questa è omonima di un'indicazione geografica relativa a un vino originario di un paese terzo.

103 Ne deriva che occorre rispondere alla sesta questione che l'art. 50 del regolamento n. 1493/1999 deve essere interpretato nel senso che, nell'applicazione delle disposizioni degli artt. 23 e 24, in particolare dell'art. 24, n. 6, dell'accordo ADPIC, tali disposizioni non ostano all'adozione di misure quali quelle previste dal regolamento n. 753/2002, richiamate dal regolamento n. 1429/2004, che vietano l'uso del termine «Tocai» per la designazione e la presentazione di taluni v.q.p.r.d. italiani dopo un periodo transitorio avente termine il 31 marzo 2007.

104 Tenuto conto di tale risposta, non è più necessario rispondere alla settima questione, poiché quest'ultima, relativa all'eventuale efficacia diretta degli artt. 22-24 dell'accordo ADPIC, sarebbe rilevante soltanto nell'ipotesi in cui il regolamento n. 753/2002, in quanto vieta l'uso del termine «Tocai» per la designazione e la presentazione di taluni v.q.p.r.d. italiani dopo un periodo transitorio avente termine il 31 marzo 2007, potesse essere incompatibile con le dette disposizioni dell'accordo ADPIC, dal momento che, secondo le stesse, in caso di omonimia ciascuna delle denominazioni dovrebbe continuare a poter essere utilizzata in futuro.

105 Dalla risposta fornita alla sesta questione e, in particolare, dal punto 102 della presente ordinanza risulta infatti che una siffatta ipotesi non è in ogni caso riscontrabile nelle controversie di cui alle cause principali, che riguardano un dispositivo, attuato dall'accordo CE-Ungheria sui vini e richiamato dal regolamento n. 753/2002, inteso a disciplinare una situazione di omonimia tra un'indicazione geografica ungherese e una denominazione italiana che riprende il nome di un vitigno utilizzato per la designazione e la presentazione di taluni vini comunitari.

Sulle spese

106 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle

spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

1) **L'atto relativo alle condizioni di adesione all'Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, deve essere interpretato nel senso che, in conformità al suo art. 2, le disposizioni del regolamento (CE) della Commissione 29 aprile 2002, n. 753, che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli, in quanto vietano l'uso del termine «Tocai» per la designazione e la presentazione di taluni vini italiani di qualità prodotti in una determinata regione dopo un periodo transitorio avente termine il 31 marzo 2007, costituiscono parte integrante dell'acquis comunitario esistente il 1° maggio 2004 e, dopo essere state richiamate dal regolamento (CE) della Commissione 9 agosto 2004, n. 1429, recante modifica del regolamento (CE) n. 753/2002, hanno continuato ad avere applicazione oltre questa data.**

2) **L'art. 53 del regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1493, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, costituisce una base giuridica sufficiente per consentire alla Commissione delle Comunità europee di adottare le disposizioni del regolamento n. 753/2002, richiamate dal regolamento n. 1429/2004, che vietano l'uso del termine «Tocai» per la designazione e la presentazione di taluni vini italiani di qualità prodotti in una determinata regione dopo un periodo transitorio avente termine il 31 marzo 2007.**

3) **L'art. 34, n. 2, secondo comma, CE non osta alle disposizioni del regolamento n. 753/2002, richiamate dal regolamento n. 1429/2004, che vietano l'uso del termine «Tocai» per la designazione e la presentazione di taluni vini italiani di qualità prodotti in una determinata regione dopo un periodo transitorio avente termine il 31 marzo 2007.**

4) **L'art. 19, n. 2, del regolamento n. 753/2002 deve essere interpretato nel senso che esso non osta alle disposizioni del regolamento n. 753/2002, richiamate dal regolamento n. 1429/2004, che vietano l'uso del termine «Tocai» per la designazione e la presentazione di taluni vini italiani di qualità prodotti in una determinata regione dopo un periodo transitorio avente termine il 31 marzo 2007.**

5) **L'art. 50 del regolamento n. 1493/1999 deve essere interpretato nel senso che, nell'applicazione delle disposizioni degli artt. 23 e 24, in particolare dell'art. 24, n. 6, dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, costituente l'allegato 1 C dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), firmato a Marrakech il 15 aprile 1994 e approvato con la decisione del Consiglio 22 dicembre 1994, 94/800/CE, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994), tali disposizioni non ostano all'adozione di misure quali quelle previste dal regolamento n. 753/2002, richiamate dal regolamento n. 1429/2004, che vietano l'uso del termine «Tocai» per la designazione e la presentazione di taluni vini italiani di qualità prodotti in una determinata regione dopo un periodo transitorio avente termine il 31 marzo 2007.**

Firme